

DECRETO PRESIDENZIALE 24 OTTOBRE 2005, N. 268 ⁽¹⁾

Approvazione del nuovo modello di scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche;

Vista la legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, con la quale sono state dettate le norme per l'elezione del Presidente della Regione a suffragio universale e diretto e le nuove disposizioni per l'elezione dell'Assemblea regionale siciliana;

Visto l'art. 3 bis della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto con l'articolo 9 della citata legge regionale 3 giugno 2005, n. 7, nel quale sono descritte le caratteristiche della nuova scheda di votazione;

Rilevato che le schede di votazione, di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per tutti i collegi, dovranno conseguentemente rivestire le suddette caratteristiche essenziali;

Ritenuto di dover provvedere all'approvazione del nuovo modello di scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana;

Decreta:

Articolo unico

Approvare le tabelle "N" e "B" allegate al presente decreto, contenenti la parte interna ed esterna della scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione e dei Deputati dell'Assemblea regionale siciliana.

CUFFARO
STANCANELLI

(*) Il presente decreto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 18/11/2005.

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE

COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 1	COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 5
COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 2	COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 6
COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 3	COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 7
COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 4	COGNOME E NOME DEL CAPOLISTA Lista regionale collegata 8

Tabella "B" - Allegata al decreto del Presidente della Regione n. 268 del 24.10.2005

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE
PER L'ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DEI DEPUTATI DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E DELL'ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA _____ (data della votazione) Collegio di _____	SCHEDA PER LA VOTAZIONE	FIRMA DELLO SCRUTATORE Bollo della sezione
---	--------------------------------	---

F.to L'ASSESSORE DELLA FAMIGLIA
DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

F.to IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Segue tabella "A". Allegata al Decreto del Presidente della Regione n. 268 del 24.10.2005

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti. La prima, iniziando da sinistra, contiene gli spazi necessari per riprodurre, ver ticalmente ed in misura omogenea, ciascuno racchiuso in un apposito rettangolo, i contrassegni delle liste concorrenti nel collegio provinciale, con una riga, posta a destra di ciascun contrassegno, destinata all'espressione dell'eventuale voto di preferenza.

La seconda parte della scheda contiene dei più ampi rettangoli al centro di ciascuno dei quali sono stampati il cognome e nome del capolista della lista regionale collegata con accanto, a destra, il contrassegno della medesima lista regionale.

Se la lista regionale è collegata a più gruppi di liste provinciali, il contrassegno può consistere in un simbolo unico, ovvero in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi di liste ad esse collegate, riprodotti in scala ridotta. Se la lista regionale è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello che serve a distinguere il gruppo di liste provinciali.

Le parti terza e quarta debbono essere utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa dei contrassegni di tutte le liste ammesse.

I contrassegni riprodotti in ciascuna parte non possono essere in numero superiore a nove.

Qualora debbano essere riprodotti i contrassegni di più di nove liste provinciali, collegate con la stessa lista regionale, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata in senso verticale, in modo da consentire la stampa dei contrassegni di tutti i gruppi di liste provinciali collegate.

I rettangoli più ampi, contenenti il cognome e nome del capolista regionale e il contrassegno delle liste regionali sono disposti, sulla parte seconda e quarta della scheda, secondo l'ordine risultato dal sorteggio compiuto dall'Ufficio centrale regionale ed avente efficacia per tutti i collegi elettorali della Regione. Parimenti, la successione in cui sono riportati verticalmente, nelle corrispondenti parti prima e terza della scheda ed all'interno degli appositi rettangoli, i contrassegni delle liste provinciali collegate, è quella definita dal sorteggio effettuato da ciascun Ufficio centrale circoscrizionale.

La scheda deve essere piegata verticalmente, in modo che la prima parte ricada, verso destra, sulla seconda parte, entrambe sulla terza, il tutto sulla quarta ed, eventualmente, sulla quinta, sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti tra loro. La scheda, così piegata, deve essere ulteriormente piegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente visibile il riquadro stampato, contenente le indicazioni relative al tipo di elezione, alla data della votazione, al collegio elettorale, alla firma dello scrutatore ed al bollo della sezione.

F.ro L'ASSESSORE DELLA FAMIGLIA

DELLE POLITICHE SOCIALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

F.ro IL PRESIDENTE DELLA REGIONE